



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pignoramento presso terzi, giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato e spese processuali

Va affermato il seguente principio di diritto: nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottoporre ad espropriazione forzata, quale risulta dall'atto di pignoramento, pari - ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - all'importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19104

...omissis...

Ritenuto

omissis s.p.a., creditrice di *omissis* in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e confermato in sede di opposizione, dopo aver inutilmente tentato il pignoramento di partecipazioni societarie intestate al debitore, sottoponeva a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c., le somme dovute al *omissis*, a titolo di finanziamenti soci infruttiferi, dalla Centro *omissis* s.r.l.

Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sicchè *omissis* s.p.a., previa sospensione della espropriazione forzata, introduceva, con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nella versione antecedente la riforma disposta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, accertava l'esistenza del credito pignorato, quantificato in Euro 14.949.882,64.

Avverso tale sentenza la Centro *omissis* s.r.l. proponeva appello con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 16 giugno 2016.

La Corte d'appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che lo stesso era stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..

Questa decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della Centro *omissis* s.r.l., per un unico motivo. *omissis* s.p.a. ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Considerato

Con l'unico motivo di ricorso la Centro *omissis* s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che ai fini dell'applicazione della normativa intertemporale - il giudizio dovesse considerarsi iniziato con la pubblicazione del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato (8 ottobre 2001), ovvero con la pubblicazione della sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il predetto provvedimento monitorio (30 luglio 2004), oppure - tutt'al più - nel 2008, quando ha avuto inizio una prima procedura esecutiva, risultata infruttuosa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, a conclusione del quale è stata pronunciata in grado d'appello la sentenza qui impugnata, è iniziato con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010. Pertanto, allo stesso si applica il termine di decadenza cui all'art. 327 c.p.c., nella misura semestrale introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che trova applicazione per tutti i giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore. La tesi del ricorrente, secondo cui il giudizio avrebbe avuto inizio non con la notifica dell'atto di citazione, bensì addirittura con l'accoglimento della domanda monitoria, ovvero con l'avvio della prima procedura esecutiva, rivelatasi infruttuosa, è manifestamente infondata. Infatti, deve essere ribadita l'assoluta autonomia fra le iniziative processuali appena riferite e la causa di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato che, pur avendo natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, dà luogo comunque un distinto giudizio civile. In tal senso depone inequivocabilmente il tenore testuale dell'art. 548 c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis*, a mente del quale la causa va istruita a norma del libro secondo del codice di rito.

Il ricorso in esame, difatti, non offre alcun argomento che possa giustificare un'eventuale revisione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ha carattere di autonomia

rispetto al processo di esecuzione, tant'è che la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo (Sez. L, Sentenza n. 12513 del 26/08/2003, Rv. 566277 - 01).

Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c..

Le ulteriori argomentazioni, svolte nell'ambito del medesimo motivo, si incentrano su pretese nullità processuali verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, che si sarebbero dovute far valere proponendo tempestiva impugnazione, in ossequio del noto principio di conversione dei vizi di rito in motivi di gravame. La rilevata tardività dell'appello, quindi, rende inammissibili pure tali deduzioni. A fronte di una dichiarazione positiva per 14.949.882,64, l'importo precettato era di Euro 1.328.616,08 e quello pignorato, determinato ai sensi dell'art. 546 c.p.c., assommava ad Euro 1.992.924,12. E' a quest'ultimo che la liquidazione delle spese di lite deve essere parametrata.

Infatti, l'effettivo oggetto della lite è costituito dall'accertamento del credito quale oggetto della pretesa esecutiva, come indicata nell'atto di pignoramento presso terzi (v. Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009, Rv. 608872 - 01, sebbene in tema di imposta di registro). Ne consegue che la liquidazione delle spese di lite va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell'importo del credito che si sottopone ad espropriazione forzata, pari - ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - all'importo precettato aumentato dalla metà.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottoporre ad espropriazione forzata, quale risulta dall'atto di pignoramento, pari - ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - all'importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato".

In applicazione di tale principio, le spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti perchè la ricorrente sia condannata d'ufficio al pagamento in favore della controparte - ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, - di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l'impugnazione proposta, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l'impugnazione proposta.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché al pagamento - ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 5.000,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

